

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — BPCE e a. / CRU**(Causa T-393/22)**

(2022/C 311/25)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e le altre 45 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU ⁽¹⁾, del regolamento di esecuzione ⁽²⁾ e del regolamento delegato ⁽³⁾:
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-391/22, *Société générale e a./CRU*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Banque postale / CRU**(Causa T-394/22)**

(2022/C 311/26)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU ⁽¹⁾, del regolamento di esecuzione ⁽²⁾ e del regolamento delegato ⁽³⁾:
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - l'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5, 6, 7 e 20, nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-391/22, *Société générale e a./CRU*.

- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Crédit agricole e a. / CRU

(Causa T-410/22)

(2022/C 311/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e le altre 48 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2022/18, dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;
- ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU ⁽¹⁾, del regolamento di esecuzione ⁽²⁾ e del regolamento delegato ⁽³⁾:
 - l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, l'articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;